

Istrutt.10



## CAMERA ARBITRALE

(ai sensi del comma 12 art.31 legge 4 novembre 2010, n.183)

In seno alla Commissione di Certificazione, conciliazione ed arbitrato presso il Consiglio Provinciale  
dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di \_\_\_\_\_

ALLE PARTI

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Oggetto: Convocazione delle parti.

Le parti in indirizzo sono invitate a presentarsi il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ per essere sentiti in merito al mandato ricevuto da questa Camera arbitrale in data \_\_\_\_\_.

L'audizione ha per oggetto i fatti e gli elementi dedotti dalle parti nel suddetto mandato.

Si avverte che:

1. Il lavoratore/collaboratore deve presenziare personalmente. Nel caso di impossibilità a presenziare lo stesso comunica le motivazioni del caso, trasmettendo eventuale documentazione probatoria alla Camera arbitrale che eventualmente decide per il rinvio dandone atto nel verbale di seduta.
2. Il datore di lavoro/committente può intervenire mediante un proprio rappresentante solo in caso di effettiva e comprovata impossibilità di presenziarvi personalmente; a tal fine, comunica le motivazioni del caso con l'eventuale documentazione probatoria al Presidente, che decide per l'ammissione del rappresentante o per il rinvio. Il rappresentante interviene munito di apposito atto di delega, specificamente riferito alla presente convocazione, corredato da fotocopia del documento di identità proprio e del rappresentato, che vengono acquisiti agli atti. A tal fine non sono idonei gli eventuali poteri di rappresentanza conferiti con procura generale.
3. Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente alla rappresentanza volontaria. In nessun caso può essere delegata l'altra parte o il rappresentante o l'assistente dell'altra parte. Il mancato rispetto comporta l'improcedibilità dell'istanza. In tal caso la Commissione può deliberare il rinvio della convocazione ad una successiva seduta e disporre il rinnovo della convocazione delle parti.
4. L'assenza anche solo di una delle parti rende improcedibile l'istanza, nonché la necessità di presentare una nuova domanda, quando non diversamente disposto dalla Commissione.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

\_\_\_\_\_